# La valutazione del Parlamento europeo sulla proposta di Direttiva antielusione

di Piergiorgio Valente (*)

Secondo il Parlamento europeo, che ha accolto con favore la proposta di Direttiva comunitaria contro le pratiche di elusione fiscale [COM (2016)26], questa rappresenta un significativo passo avanti nel contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva. Esigenze di maggiore chiarezza ed efficienza, tuttavia, hanno imposto al Parlamento europeo di introdurre definizioni precise e vincolanti delle condizioni che garantiscono che una multinazionale sia effettivamente insediata in un determinato Paese, dove gli utili realizzati devono essere assoggettati a tassazione.

## 1. Premessa

Con il Progetto di risoluzione legislativa del 1° marzo 2016, il Parlamento europeo, in sede consultiva, ha delineato le modifiche che la Commissione europea dovrebbe apportare alla **proposta di Direttiva** [COM (2016)26] recante norme **contro le pratiche di elusione fiscale** che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.
Esso ha quindi invitato:
- la Commissione a rivedere il testo originario della proposta, ai sensi dell'art. 293, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- il Consiglio dell'UE a richiedere una nuova consultazione qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto.

Sulla proposta di Direttiva in commento è stato raggiunto l'accordo politico in sede ECOFIN in data 17 giugno 2016.

## 2. Proposte della Commissione di contrasto all'elusione fiscale internazionale

La proposta di Direttiva [COM (2016)26] recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno è stata presentata dalla Commissione europea nell'ambito del **pacchetto antielusione** (1).
Obiettivo di quest'ultimo è contrastare i sistemi più diffusi di elusione fiscale, allo scopo di rendere effettivo il principio per cui ogni società paga le imposte dove realizza i profitti.

(*) Chairman del Comitato Fiscale della Confédération Fiscale Européenne (CFE).

(1) Il pacchetto di proposte contiene misure giuridicamente vincolanti idonee a "bloccare" i metodi più comuni utilizzati per eludere il Fisco: una raccomandazione agli Stati membri su come evitare gli abusi dei trattati fiscali, una proposta finalizzata alla condivisione, da parte degli Stati membri, delle informazioni di natura fiscale sulle multinazionali che operano nell'UE, indicazioni ai fini della promozione della buona *tax governance* a livello internazionale, linee guida per la costituzione di un elenco dei Paesi terzi che non si adeguano alle norme sulla trasparenza.

Cfr. per approfondimenti, P. Valente, "Misure UE di contrasto all'elusione: prospettive future e impatto per il regime tributario italiano", in *il fisco*, n. 12/2016, pag. 1151; P. Valente, "Scambio automatico di informazioni: i nuovi obblighi di rendicontazione Paese per Paese proposti dall'UE", in *il fisco*, n. 14/2016, pag. 1352.

Sono noti, infatti, i casi di società multinazionali che, dopo aver generato profitti su un dato territorio nazionale, successivamente li spostano verso Stati dove il carico fiscale è minore, o i casi di società che procedono al rimpatrio di dividendi realizzati in Paesi terzi e mai tassati o, ancora, i casi di società che sfruttano le norme sulla deducibilità degli interessi (2).

La proposta di Direttiva in commento contiene disposizioni con riferimento alla deducibilità degli interessi, all'*exit tax*, alla clausola di *switch-over*, alla norma generale antiabuso, alla disciplina CFC e agli strumenti ibridi.

Con riguardo alla **deducibilità degli interessi**, la proposta fissa un limite all'importo di tali componenti di reddito che il contribuente è autorizzato a dedurre in un esercizio fiscale. In particolare, gli interessi passivi netti saranno deducibili solo fino a una data percentuale, basata sul risultato lordo d'esercizio del contribuente. Si prevede che la percentuale di deducibilità sarà fissata al livello più elevato (dal 10 al 30%) raccomandato dall'OCSE (3). Gli istituti finanziari e le imprese di assicurazione sono escluse dall'ambito di applicazione della suindicata disposizione (4).

Le disposizioni (proposte) in materia di ***exit tax*** rispondono all'esigenza di prevenire quelle pratiche in virtù delle quali i contribuenti cercano di ridurre l'onere fiscale trasferendo la propria residenza fiscale e/o i propri *assets* in una giurisdizione a bassa fiscalità. La previsione di una imposizione in uscita ha la finalità di prevenire l'erosione della base imponibile nello Stato di origine quando le plusvalenze non realizzate sono trasferite al di fuori di detto Stato (5). Al contribuente è tuttavia offerta la possibilità, in virtù di quanto previsto dalla proposta in commento, di dilazionare il pagamento dell'imposta su un certo numero di anni e di versare il saldo mediante pagamenti successivi e suddivisi in più *tranche*.

Secondo la Commissione europea, in ragione delle difficoltà connesse alla concessione di un credito d'imposta per imposte versate all'estero, gli Stati tendono ad esentare da imposizione i redditi esteri. Fenomeni di erosione della base imponibile si verificano allorquando i redditi esteri, esenti da imposizione nello Stato di ingresso, sono, a loro volta, esenti da tassazione (o sono assoggettati a tassazione ridotta) anche nello Stato di provenienza (c.d. doppia non-imposizione). La **clausola di *switch-over*** proposta dalla Commissione europea dovrebbe contrastare siffatte pratiche, in quanto il contribuente è assoggettato a imposizione (anziché essere esentato) e riceve un credito per le imposte versate all'estero (6).

(2) Un efficiente livello di trasparenza è fondamentale per individuare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva poste in essere dalle grandi società. La Commissione ritiene raggiungibile siffatto obiettivo anche tramite una revisione della Direttiva sulla cooperazione amministrativa (Direttiva 2011/16/UE) che permette alle autorità nazionali di scambiarsi informazioni in materia fiscale sulle attività delle società multinazionali e, quindi, di disporre di informazioni cruciali per individuare gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva.

Cfr. P. Valente, "Scambio automatico di informazioni: i nuovi obblighi di rendicontazione Paese per Paese proposti dall'UE", in *il fisco*, n. 14/2016, pag. 1352.

(3) Secondo l'art. 4 della proposta di Direttiva "Gli oneri finanziari sono sempre dedotti a concorrenza degli interessi o di altri ricavi imponibili da attivi finanziari ricevuti dal contribuente.

2. Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nell'esercizio fiscale in cui sono sostenuti solo fino al 30 per cento degli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) o fino a un importo di 1 000 000 EUR, se superiore. L'EBITDA si calcola aggiungendo ai redditi imponibili gli importi corretti per l'imposta relativi agli interessi passivi netti e altri costi equivalenti agli interessi nonché gli importi corretti per l'imposta relativi a svalutazioni e ammortamenti.

3. In deroga al paragrafo 2, il contribuente può avere il diritto di dedurre integralmente gli oneri finanziari eccedenti qualora sia in grado di dimostrare che il rapporto tra il capitale proprio e i suoi attivi totali è pari o superiore al rapporto equivalente del gruppo".

(4) È tuttavia intenzione dell'UE definire una norma di più ampia portata, che non preveda eccezioni.

(5) Secondo l'art. 5 della proposta di Direttiva, "Un contribuente è soggetto ad imposta per un importo pari al valore di mercato degli attivi trasferiti, al momento dell'uscita, meno il loro valore a fini fiscali, in una delle seguenti situazioni:

(a) un contribuente trasferisce attivi dalla sua sede centrale alla sua stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un Paese terzo;

(b) un contribuente trasferisce attivi dalla sua stabile organizzazione situata in uno Stato membro alla sua sede centrale o a un'altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un Paese terzo;

(c) un contribuente trasferisce la sua residenza fiscale in un altro Stato membro o in un Paese terzo, ad eccezione degli attivi che rimangono effettivamente collegati a una stabile organizzazione situata nel primo Stato membro;

(d) un contribuente trasferisce la sua stabile organizzazione al di fuori di uno Stato membro".

(6) Secondo l'art. 6 della proposta di Direttiva "Gli Stati membri non esentano un contribuente dall'imposta sui redditi esteri che il contribuente ha percepito come una distribuzione di utili da un'entità in un Paese terzo o come proventi derivanti dalla cessione di azioni detenute in un'entità in un Paese terzo o come redditi di una stabile organizzazione situata in un Paese terzo in cui l'entità o la stabile organizzazione è soggetta,

La proposta di una **norma generale antiabuso** risponde all'esigenza di contrastare gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva, sempre più complessi e in continua evoluzione. Essa dovrebbe:
- includere tutte quelle fattispecie in relazione alle quali non si rinviene una norma antielusione specifica;
- colmare le eventuali lacune che possono esistere nelle specifiche norme antiabuso nazionali e conferire all'Amministrazione finanziaria il potere di negare ai contribuenti il beneficio, in presenza di pratiche abusive.

Nell'applicazione della norma antiabuso generale assume rilevanza la valutazione sulla sussistenza o meno di "sostanza economica" e di "valide ragioni commerciali" (7).

Le disposizioni sulle **società estere controllate (CFC)**, mediante la ri-attribuzione, ai fini fiscali, dei redditi prodotti dalla controllata estera alla casa madre, si ripropongono di contrastare quelle pratiche in virtù delle quali ingenti quantità di redditi vengono trasferiti alla *subsidiary* che si trova in un Paese a tassazione ridotta. La disposizione proposta dalla Commissione europea prevede dei limiti ai fini della sua applicazione, i quali riguardano la percentuale di partecipazione della casa madre nella controllata, l'aliquota d'imposta applicabile nel Paese della controllata, le categorie di redditi coinvolte, le modalità di calcolo della base imponibile (8).

In conformità con i principi espressi dall'OCSE, gli **strumenti ibridi**, in ragione della differente qualificazione che gli stessi possono avere nelle diverse giurisdizioni, possono portare a doppie deduzioni (doppia non-imposizione). Per tale ragione risulta importante che la qualificazione giuridica attribuita a uno strumento ibrido o a un'entità ibrida dallo Stato membro da cui ha origine un pagamento venga presa in considerazione, ai fini fiscali, dall'altro Stato membro coinvolto (9). Ciò, al fine di assicurare che l'ele-

nel Paese di residenza dell'entità o nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione, a un'imposta sugli utili a un'aliquota legale dell'imposta sulle società inferiore al 40 per cento dell'aliquota legale che sarebbe stata applicata nell'ambito del regime dell'imposta sulle società vigente nello Stato membro del contribuente. In tali situazioni il contribuente è soggetto all'imposta sui redditi esteri con una detrazione dell'imposta versata nel Paese terzo dal suo debito d'imposta nel suo Stato di residenza a fini fiscali. La detrazione non supera l'ammontare dell'imposta, calcolato prima della detrazione, imputabile ai redditi che possono essere tassati".

Si rileva che il 17 giugno 2016, il Consiglio ECOFIN ha raggiunto l'accordo politico sulla proposta di direttiva in commento. L'accordo politico concerne un testo parzialmente diverso rispetto a quello proposto dalla Commissione europea in data 28 gennaio 2016. Esso, in particolare, non contempla la cd. *switch-over clause*, espunta in ragione dei previsti fenomeni di doppia imposizione ad essa connessi.

(7) "Le costruzioni non genuine o una serie di costruzioni non genuine poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità delle disposizioni fiscali che sarebbero state altrimenti applicabili sono ignorate ai fini del calcolo dell'imposta sulle società dovuta. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.

2. Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica.

3. Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate a norma del paragrafo 1, l'imposta dovuta è calcolata con riferimento alla sostanza economica in conformità al diritto nazionale" (cfr. art. 7 della proposta di Direttiva).

(8) "La base imponibile di un contribuente include i redditi non distribuiti di un'entità se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) il contribuente, da solo o insieme alle sue imprese consociate, secondo quanto definito nell'ambito del sistema di imposizione delle società applicabile, detiene una partecipazione diretta o indiretta di oltre il 50 per cento dei diritti di voto o possiede oltre il 50 per cento del capitale o ha il diritto di ricevere oltre il 50 per cento dei profitti di tale entità;

(b) nell'ambito del regime generale applicabile nel Paese dell'entità, gli utili sono soggetti a un'aliquota effettiva dell'imposta sulle società inferiore al 40 per cento dell'aliquota effettiva che sarebbe stata applicata nell'ambito del sistema di imposizione delle società vigente nello Stato membro del contribuente;

(c) oltre il 50 per cento dei redditi ottenuti dall'entità rientra in una delle seguenti categorie:

(…)

(d) l'entità non è una società la cui principale categoria di azioni è negoziata regolarmente in una o più borse riconosciute" (cfr. art. 8 della proposta di Direttiva).

(9) "Se due Stati membri danno una diversa qualificazione giuridica al medesimo contribuente (entità ibrida), comprese le sue stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri, e ciò porta a una situazione in cui lo stesso pagamento, le stesse spese o le stesse perdite sono dedotti sia nello Stato membro in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite sia in un altro Stato membro, o a una situazione in cui un pagamento è dedotto nello Stato membro in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione del medesimo pagamento nell'altro Stato membro, la qualificazione giuridica attribuita all'entità ibrida dallo Stato membro in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite è seguita dall'altro Stato membro.

Se due Stati membri danno una diversa qualificazione giuridica allo stesso pagamento (strumento ibrido) e ciò porta a una situazione in cui è applicata una deduzione nello Stato membro in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione del medesimo pagamento nell'altro Stato membro, la qualificazione giuridica data allo strumento ibrido dallo Stato membro in cui il pagamento ha origine è seguita dall'altro Stato membro" (cfr. art. 10 della proposta di Direttiva).

mento di reddito non vada incontro a una doppia esenzione (o a una doppia deduzione) (10).
Secondo il Parlamento europeo, oltre alle disposizioni sopra delineate, la proposta di Direttiva dovrebbe altresì includere "norme chiare in materia di stabile organizzazione, regole precise sui prezzi di trasferimento, un quadro per i sistemi di *patent box*" (11).

### 3. Modifiche alla proposta suggerite dal Parlamento europeo

Nel citare uno studio OCSE, il Parlamento europeo riferisce come la pianificazione fiscale aggressiva attuata dalle **imprese multinazionali** costi ai bilanci statali tra i 100 e i 240 miliardi di dollari ogni anno (12).
La costruzione di un'Unione economica e monetaria non può che passare attraverso il **coordinamento della fiscalità comunitaria**, mentre una tassazione delle imprese equa ed efficiente rappresenta un fattore fondamentale per la piena realizzazione del mercato unico.
Secondo il Parlamento europeo, che ha accolto con favore la proposta della Commissione [COM (2016)26], questa rappresenta un significativo passo avanti verso il "contenimento dell'evasione fiscale" da parte delle imprese multinazionali.
Esigenze di maggiore chiarezza ed efficienza - tenendo conto dell'obiettivo di garantire che le imprese paghino le imposte nel luogo in cui realizzano gli utili - hanno imposto al Parlamento europeo di introdurre **definizioni precise e vincolanti** delle condizioni che assicurano che una multinazionale sia effettivamente insediata in un determinato Paese (13).
Una presenza significativa, a tale scopo, è rappresentata dalla **stabile organizzazione**, della quale il Parlamento europeo propone la seguente definizione: "1. Una sede fissa di affari utilizzata o gestita da un contribuente si ritiene costituisca una stabile organizzazione se lo stesso contribuente o una persona con un forte legame esercita attività commerciali nello stesso luogo o in un altro luogo nello stesso Stato e:
a) tale luogo o un altro luogo costituisce una stabile organizzazione per il contribuente o la persona con un forte legame in virtù del presente articolo, o
b) l'attività globale risultante dalla combinazione delle attività esercitate dal contribuente e dalla persona con un forte legame con il medesimo luogo, o dallo stesso contribuente o dalle persone con un forte legame con i due luoghi, non ha carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività commerciali esercitate dal contribuente e dalla persona con un forte legame con il medesimo luogo, o dallo stesso contribuente o dalle persone con un forte legame con i due luoghi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un'operazione commerciale coerente" (14).
La suindicata definizione muove dalla considerazione secondo la quale troppo spesso le multinazionali si organizzano per trasferire utili nei c.d. paradisi fiscali. La stabile organizzazione, nell'accezione sopra individuata, consente di avvalersi di una "definizione precisa e vincolante delle condizioni atte a stabilire che un'impresa

(10) Cfr., per approfondimenti, P. Valente, "Misure UE di contrasto all'elusione: prospettive future e impatto per il regime tributario italiano", in *il fisco*, n. 12/2016, pag. 1151.

(11) Cfr. le proposte di modifica al Considerando 5 della proposta di Direttiva.

(12) Ciò rappresenta tra il 4 e il 10% del gettito mondiale dell'imposta sulle società e, soprattutto, un'ingente perdita di reddito per gli Stati, che ne riduce in proporzione la capacità di investire per promuovere l'occupazione, combattere la povertà e sviluppare efficaci sistemi sanitari universali.

Cfr. il Progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1° marzo 2016, pag. 27.

(13) È questo, secondo il Parlamento europeo, l'unico modo di obbligare le imprese multinazionali a pagare le imposte in maniera equa. Allo stato attuale, le multinazionali si organizzano troppo spesso per trasferire gli utili verso paradisi fiscali senza aver versato alcuna imposta.

(14) Quanto alla stabile organizzazione personale, il Parlamento europeo propone la seguente definizione:

"2. Se una persona agisce in uno Stato per conto di un contribuente e, così facendo, conclude abitualmente contratti o svolge abitualmente il ruolo principale che conduce alla conclusione di contratti che sono sistematicamente conclusi senza alcuna modifica sostanziale da parte del contribuente, e tali contratti sono:

a) conclusi a nome del contribuente, o

b) destinati alla cessione di beni appartenenti a tale contribuente, o che il contribuente ha il diritto di utilizzare, ovvero che sono destinati alla concessione del diritto d'uso di tali beni, o

c) destinati alla prestazione di servizi di tale contribuente,

si ritiene che il contribuente abbia una stabile organizzazione in tale Stato per tutte le attività che tale persona esercita per il contribuente, a meno che le attività di tale persona abbiano carattere ausiliario o preparatorio in modo tale che, se esercitate in una sede fissa di affari, non fanno di questa sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi del presente paragrafo".

Cfr. il (proposto) nuovo art. 5-*bis* della proposta di Direttiva.

multinazionale è effettivamente insediata in un Paese" (15).
L'altro ambito che, a parere del Parlamento europeo, richiede regole chiare e precise è quello dei **prezzi di trasferimento**, vale a dire i "prezzi praticati tra imprese associate situate in Paesi diversi e concernenti le rispettive transazioni infragruppo, come il trasferimento di merci e servizi. Poiché i prezzi sono fissati dai membri associati non indipendenti all'interno dell'impresa multinazionale, è possibile che non rispecchino il prezzo di libero mercato" (16).
Proprio con l'obiettivo di definire la conformità del prezzo *intercompany* al valore normale, il Parlamento europeo propone di accogliere una definizione che sia conforme a quella avanzata dall'OCSE (art. 9 del Modello OCSE) (17): "1. Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e
c) nell'uno e nell'altro caso, le due imprese sono, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, vincolate da condizioni concordate o imposte, che differiscono da quelle che sarebbero concordate fra imprese indipendenti,
gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma non hanno potuto esserlo a causa di tali condizioni, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.
2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa dello Stato in questione - e tassa di conseguenza - degli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in tale altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni concordate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state concordate fra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a un opportuno adeguamento dell'entità dell'imposta che è stata riscossa sugli utili in questione".
A parere del Parlamento europeo, inoltre, va precisata e uniformata la legislazione sulla **proprietà intellettuale**. È prassi delle imprese multinazionali servirsi degli incentivi al deposito di brevetti per ridurre artificialmente l'entità degli utili realizzati, con conseguente svantaggio per i "Paesi veramente innovativi". Le imprese multinazionali dovrebbero quindi essere assoggettate ad "una tassa di uscita allorché rimpatriano il frutto dei brevetti verso Paesi a bassa tassazione".
In primo luogo, il Parlamento europeo suggerisce di inserire una **chiara definizione di *"patent box"*** da intendersi quale "sistema che calcola il reddito derivante da proprietà intellettuale (PI) suscettibile di beneficiare di vantaggi fiscali stabilendo un legame tra le spese ammissibili sostenute nell'ambito della creazione degli attivi in materia di proprietà intellettuale (espressi in proporzione delle spese globali connesse alla realizzazione di attivi in materia di PI) e il reddito derivante dagli attivi in materia di PI" (18).
In secondo luogo, richiede alla Commissione europea di precisare "cosa sono gli **investimenti di ricerca e sviluppo**, onde assicurare una tassazione minima effettiva dei *patent box*" (19).
Infine, per garantire la piena trasparenza e la corretta applicazione delle disposizioni della proposta di Direttiva in commento, il Parlamento europeo richiede che lo **scambio di informazioni** in materia fiscale avvenga automatica-

(15) Cfr. le proposte di modifica al Considerando 7-*bis* della proposta di Direttiva.
Per approfondimenti sul concetto di stabile organizzazione nell'ordinamento convenzionale cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 5.
(16) Cfr. le proposte di modifica al Considerando 7-*ter* della proposta di Direttiva.
Per approfondimenti sul concetto di valore normale nel *transfer pricing* cfr. P. Valente, *Manuale del* Transfer pricing, IPSOA, 2015, pag. 429 ss.
(17) Cfr. il (proposto) nuovo art. 5-*ter* della proposta di Direttiva.
Per approfondimenti sull'art. 9 del Modello OCSE cfr. P. Valente, *Manuale del* Transfer pricing, IPSOA, 2015, pag. 161 ss.; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 9.
(18) Cfr. le proposte di modifica all'art. 2, comma 1, della proposta di Direttiva.
(19) Il Parlamento europeo richiede inoltre alla Commissione di presentare "una proposta legislativa per il mese di giugno 2016 in base all'art. 116 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea se gli Stati membri non applicano ancora il c.d. '*nexus approach*' modificato in maniera omogenea come stabilito dal gruppo 'Codice di condotta'".
Cfr. il (proposto) nuovo art. 5-*quater* della proposta di Direttiva.

mente e obbligatoriamente, come prevede la Direttiva 2011/16/UE (20).

### 4. Ulteriori interventi del Parlamento europeo

Al fine di rendere effettiva la **cooperazione tra Stati membri** in materia fiscale, lo **scambio automatico di informazioni**, previsto dalla Direttiva 2011/16/UE, è stato esteso, dalla COM (2016)25 del 28 gennaio 2016 - inclusa nel pacchetto antielusione - alla **rendicontazione Paese per Paese** (*Country-by-Country Reporting*). Essa implica la comunicazione, da parte delle imprese, di una **serie definita di informazioni**, alle quali dovrebbero poter accedere gli Stati membri in cui - sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione medesima - una o più imprese del gruppo multinazionale sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposizione in relazione alle attività svolte tramite una stabile organizzazione (21).

Le disposizioni proposte il 28 gennaio 2016 sono in linea con gli sviluppi OCSE in tema di *transfer pricing* registratisi nel contesto del Progetto BEPS e rispondono all'obiettivo di **ridurre al minimo** i **costi** e gli **oneri amministrativi** sia per le Amministrazioni fiscali che per i gruppi multinazionali (22). In quest'ambito, in particolare, è intenzione della Commissione europea continuare a prestare attenzione ai futuri sviluppi a livello internazionale relativi all'attuazione dell'*Action 13* del BEPS *Action Plan* del 2013, da prendere quale "fonte illustrativa o interpretativa" della proposta di Direttiva medesima (23).

Indicazioni più specifiche sullo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese si rinvengono al paragrafo 2 dell'art. 1 della proposta che modifica la Direttiva 2011/16/UE, dove si prevede che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alla *parent company* di un gruppo multinazionale - residente ai fini fiscali sul suo territorio - di presentare una rendicontazione Paese per Paese relativamente al periodo d'imposta di riferimento, entro 12 mesi dalla conclusione di quest'ultimo (24).

L'autorità ricevente, a sua volta, comunica in via automatica la rendicontazione Paese per Paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più entità del gruppo multinazionale sono residenti ai fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione (25).

In data 12 maggio 2016, il Parlamento europeo ha accolto con favore la suindicata proposta della Commissione europea, rilevando come alcune modifiche siano, tuttavia, necessarie al fine di ridurre le situazioni di concorrenza fiscale sleale nell'UE.

---

(20) Cfr. il (proposto) nuovo art. 11-*bis* della proposta di Direttiva.

(21) Per approfondimenti cfr. P. Valente, "Scambio automatico di informazioni: i nuovi obblighi di rendicontazione Paese per Paese proposti dall'UE", in *il fisco*, n. 14/2016, pag. 1352.

(22) Per approfondimenti sul Progetto BEPS cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 1895 ss.

(23) I più recenti *standards* OCSE in materia di documentazione del *transfer pricing*, introdotti in attuazione dell'*Action 13* del BEPS *Action Plan* del 2013, prevedono:

- un *Masterfile*, il quale dovrà fornire un'*overview* del gruppo multinazionale a livello globale, illustrando le politiche di *transfer pricing* di gruppo, i vari *agreements* tra le società del gruppo, l'allocazione degli *intangibles* e dei profitti;
- un *Local File*, il quale dovrà fornire specifiche informazioni in merito alle transazioni infragruppo con particolare riferimento alla società "locale" cui si riferisce;
- un *Country-by-Country Reporting*, il quale dovrà contenere una serie di informazioni relative all'allocazione globale del reddito, alle imposte pagate e a determinati indicatori economici che consentano all'Amministrazione finanziaria di valutare eventuali rischi di *transfer pricing*.

Per approfondimenti sul *transfer pricing* nel contesto del Progetto BEPS cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 1349 ss.; P. Valente, *Manuale del* Transfer pricing, IPSOA, 2015, pag. 133 ss.; P. Valente, "Documentazione nel *Transfer Pricing*: dalle Linee guida OCSE alla riforma italiana", in *il fisco*, n. 5/2016, pag. 439.

(24) La rendicontazione Paese per Paese contiene i seguenti dati riguardanti il gruppo multinazionale:

a) informazioni aggregate sui ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e le imposte sul reddito maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide, per quanto riguarda ogni giurisdizione in cui opera il gruppo multinazionale;

b) l'identificazione di ciascuna entità costitutiva del gruppo, che indichi la giurisdizione di residenza fiscale di tale entità e, se diversa da detta giurisdizione, quella secondo il cui ordinamento è organizzata l'entità costitutiva, e la natura della principale o delle principali attività commerciali di quest'ultima.

Per approfondimenti cfr. P. Valente, "Scambio automatico di informazioni: i nuovi obblighi di rendicontazione Paese per Paese proposti dall'UE", in *il fisco*, n. 14/2016, pag. 1352.

(25) La proposta di Direttiva, inoltre, richiede agli Stati membri di introdurre disposizioni sulle sanzioni applicabili in caso di violazione della disciplina sullo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese, purché le misure sanzionatorie siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Per approfondimenti cfr. P. Valente, "Scambio automatico di informazioni: i nuovi obblighi di rendicontazione Paese per Paese proposti dall'UE", in *il fisco*, n. 14/2016, pag. 1352.

Secondo il Parlamento europeo, la proposta della Commissione sulla rendicontazione Paese per Paese rappresenta un importante passo nella lotta alla pianificazione fiscale aggressiva. È però necessario apportare alcune modifiche al testo attuale, dirette a garantire la **competitività nel mercato comune**, la quale potrebbe essere pregiudicata da eventuali *tax deals* nazionali con le imprese multinazionali.
Se è vero che la proposta adottata nel contesto del pacchetto antielusione dovrebbe garantire la trasparenza e ridurre le situazioni di concorrenza fiscale sleale, è altresì vero che siffatto obiettivo non può essere conseguito dai singoli Stati membri. È, pertanto, necessaria una **azione comune e condivisa**.
È inoltre importare garantire alla Commissione europea pieno accesso alle informazioni scambiate tra Amministrazioni finanziarie, con l'obiettivo di consentire all'istituzione comunitaria di **verificare la *compliance***, da parte di ciascuno Stato membro, con le norme comunitarie applicabili. Ciò è di significativo rilievo per le piccole e medie imprese che operano in un Paese solamente.
A parere del Parlamento europeo, tali ultime imprese normalmente sono soggette ad un'**aliquota di imposta effettiva** la quale è "*much closer to statutory rates than multinational firms*". Le imprese che operano esclusivamente a livello nazionale non dovrebbero incorrere in "*disadvantages due to their size or lack of cross-border trade*".
Infine, con l'obiettivo di rendere effettivi gli obblighi di *reporting* contemplati nella proposta della Commissione, il Parlamento europeo ritiene che gli Stati membri dovrebbero prevedere **sanzioni** a carico delle multinazionali che non adempiono ai citati obblighi di *reporting*.